



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(L.R. 9.5.2001 N.15)

NORME DI ATTUAZIONE

VERSIONE APPROVATA

ADOZIONE: Del. C.C. n. 68 del 30.07.2007

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. 19 del 14.04.2010

Oikos progetti & ricerche
Urbanistica Architettura Ambiente

APRILE 2010



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(L.R. 9.5.2001 N.15)

NORME DI ATTUAZIONE

ADOZIONE: Del. C.C. n. 68 del 30.07.2007

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. 19 del 14.04.2010

VERSIONE APPROVATA

Il Sindaco
Marco TAMANTI

L'Assessore alla Gestione urbana,
Sviluppo sostenibile, Demanio e Portualità
Alessandra ANGELINI

Progettista responsabile:

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche Srl)

Gruppo di lavoro OIKOS Ricerche:
Alessandra Carini

Collaboratori:

Diego Pellattiero
Roberta Benassi, Antonio Conticello (elaborati grafici e GIS)
Concetta Venezia (editing)

Comune di Cattolica
Coordinamento urbanistico:
arch. Daniele Fabbri
(dirigente settore urbanistica)

arch. Luca Gamucci (Urbanistica)
dott.ssa Raffaella BOGA (Ambiente)

INDICE

ART. 1	CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	1
ART. 2	LIMITI DI ZONA	1
ART. 3	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
ART. 4	NORME GENERALI DI ATTUAZIONE: ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
	PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI	5
ART. 5	DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	5
ART. 6	VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	8
ART. 7	REGOLAMENTAZIONE DI AMBITI DA URBANIZZARE, O URBANIZZATI DA TRASFORMARE	10
ART. 8.	PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	12
ART. 9	NORME SPECIFICHE PER LE FASCE FERROVIARIE	12
ART. 10.	NORME SPECIFICHE SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO VEICOLARE	13
ART. 11	NORME PER PARTICOLARI ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO	15
ART. 12	CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO	16
ART. 13	MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	17
ART. 14	CONTENUTI DELLA RELAZIONE TRIENNALE DELLO STATO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE	18
ART. 15	DEFINIZIONI	18

ART. 1 CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. La classificazione in zone acustiche costituisce un obiettivo da perseguire attraverso interventi di risanamento specifici, attraverso la presente regolamentazione e attraverso provvedimenti urbanistici (adeguamento normativo) finalizzati al miglioramento del clima acustico.
2. La Classificazione Acustica dello stato di progetto è basata sulla caratterizzazione del territorio dal punto di vista degli usi, delle caratteristiche fisiografiche, della densità della popolazione insediata, delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche e sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori (Tabella 2.2) indicati dal DPCM del 1° Marzo 1991, integrati con quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97 (Tabelle 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6), dalle fasce di pertinenza della ferrovia fissate dal DPR 18.11.98 n. 459 e dalle fasce di pertinenza acustica e relativi limiti di cui al DPR 30 marzo 2004, n.142.
3. Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone presuppone l'attuazione di quanto previsto dal P.S.C., dal P.O.C. e dal R.U.E., da modifiche del P.U.T. e da Piani e Programmi di risanamento acustico. Il rispetto di tali limiti all'interno delle diverse zone è quindi da considerarsi un obiettivo da conseguire e non corrisponde alla situazione esistente all'atto dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica.
4. Per le situazioni esistenti difformi da quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica il loro adeguamento avverrà a seguito di quanto esposto al precedente c. 2.

ART. 2 LIMITI DI ZONA

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:
 - valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

- c) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A)

		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	65	65

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI LIMITE DI IMMISSIONE in dB(A)

		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI DI QUALITA' in dB(A)

		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

4. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie, per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti

stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459, e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti stabiliti dal DPR 30 marzo 2004, n.142 (Allegato 1).

5. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
6. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
7. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
8. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
9. Le presenti norme saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

ART. 3 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale può intervenire, con la procedura di cui all'art.3 della L.R. 9/05/2001 n.15, contestualmente:
 - all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PSC, al RUE e al POC;
 - in sede di POC, prima dell' approvazione dei PP attuativi del PSC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi, quando gli approfondimenti eseguiti dal Comune comportino una revisione della classificazione.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale, e approvata con la procedura di cui alla citata L.R. n.15/2001.

ART. 4 NORME GENERALI DI ATTUAZIONE: ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:
 - a) di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), per le quali non viene stimata allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. In tali situazioni nel caso di intervento in cui sia dimostrata attraverso la presentazione della documentazione di impatto acustico la modifica allo stato di fatto previsto dalla classificazione acustica, è fatto obbligo di verificare con una campagna di rilevazioni la situazione reale. Infatti in relazione alla potenziale problematicità delle zone, la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante aree a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento di cui al successivo art.10

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

c) di incompatibilità

Le situazioni in cui le analisi evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e definisce le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

2. Il Piano di Classificazione Acustica ammette in pochi casi, per quanto riguarda il tessuto insediativo esistente, la possibilità che confinino zone appartenenti a due classi non immediatamente successive, purché il rispetto dei valori limite nelle zone con valori limite più bassi possa essere in futuro garantito attraverso opportuni interventi di risanamento.
3. Per le sorgenti fisse si stabilisce che il livello di rumorosità globale, sia nel caso di sorgente singola che associata ad altre, si mantenga nei limiti di tollerabilità della zona di appartenenza ed inoltre sia tale che rientri anche nei limiti delle zone limitrofe eventualmente sottoposte all'azione delle stesse.
4. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, entro le fasce territoriali di pertinenza acustica definite dal DPR 30.03.2004 n.142 i valori limite assoluti di emissione per le infrastrutture stradali esistenti sono fissati dalla Tab.C dell'art.5 del DPR n.142 del 2004; lo stesso decreto definisce all'art.3 e nelle Tabelle dell'Allegato 1 i valori massimi di immissione ammessi per effetto del traffico veicolare nelle fasce di pertinenza, in relazione ai tipi di strade e ai ricettori presenti.

Anche all'interno delle suddette fasce di pertinenza, le altre sorgenti sonore fisse non riconducibili ad infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti stabiliti nel DPCM 14/11/1997 indipendentemente dalla presenza o meno di rumore stradale" (cfr. art.10 delle presenti Norme).

5. Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del titolo abilitativo la Documentazione di previsione di Impatto Acustico per gli interventi relativi alle seguenti attività:
- a) opere soggette a V.I.A.
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
 - d) impianti sportivi e ricreativi;
 - e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
 - f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
 - h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - i) grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;
 - j) parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
 - k) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
 - l) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - m) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Dlgs 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico, da redigere in attuazione della L.n.447/1995 e della L.R.n.15/2001, è una relazione tecnica idonea a fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici, e dovrà essere tanto più dettagliata

e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivati dalla realizzazione del progetto stesso.

La documentazione dovrà essere predisposta conformemente a quanto indicato nella Del. G.R. 673/2004 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

I contenuti della relazione tecnica illustrativa sono:

- descrizione dell’attività
- descrizione dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata;
- descrizione delle sorgenti di rumore;
- analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all’unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
- valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall’insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell’altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell’altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
- indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell’attivazione del nuovo insediamento specificando il tipo di documentazione da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- indicazione dei livelli di rumore dopo l’attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
- valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dall’intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti (ferrovie....)
- descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l’adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli

sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

3. La mancata presentazione della documentazione secondo le modalità di cui alla Del.G.R. n.673 del 14/04/2004 è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
4. Nei casi sopra elencati, la DPIA deve essere predisposta anche per gli interventi Ristrutturazione Edilizia - RE, Restauro e Risanamento Conservativo - RC, Manutenzione Straordinaria - MS, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore. In tali casi, nei quali in luogo della domanda di rilascio del provvedimento abilitativi comunale è prevista la Denuncia di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.
5. Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DPIA non comporta la presenza di sorgenti sonore significative (macchinari o impianti rumorosi) e non induce significativi aumenti di flussi di traffico, può procedere a una valutazione di tipo semplificato, così come previsto dalla L.R.15/01, art. 10 comma 4.
6. La Documentazione di Impatto Acustico può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell'impatto.
7. La DPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.
8. Qualora in fase di verifica non risultassero rispettati i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.
9. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.
10. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dal presente articolo.
11. La documentazione di impatto acustico relativa a nuove infrastrutture stradali, alla loro modifica o potenziamento deve essere redatta in base alle prescrizioni di cui all'art.3 dei "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R.9 maggio 2001 n.15"

12. La documentazione di impatto acustico relativa a impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive deve essere redatta in base alle prescrizioni di cui all'art.5 dei "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n.15"
13. La documentazione di impatto acustico relativa a centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi deve essere redatta in base alle prescrizioni di cui all'art.6 dei "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n.15"
14. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, ai sensi del comma 7 dell'art.1 della citata Del.G.R. 673 del 2004, si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, se previsto, ovvero del titolare dell'attività, attestante tale condizione, ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/2000, su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, in sostituzione della documentazione completa.

ART. 6 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

1. La Valutazione del Clima Acustico va effettuata, ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n.15/2001, per le aree interessate dalle seguenti tipologie di insediamento:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e) f), g), h), i), j) k), l), m) dell'art.5 comma 1.
2. La valutazione del clima acustico deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L.R.447/1995, e deve contenere, come prescritto dall'art.8 dei "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R.9 maggio 2001 n.15":
 - planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche degli ambiti per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici sull'opera proposta, ed i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997;
 - fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto presenti nell'intorno, e indicazione dei relativi valori limite;
 - caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché caratteristiche acustiche degli edifici; rilevazione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti

nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo.

I livelli sonori devono essere rilevati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI9884 e la ISO 1996. Le misure possono essere eventualmente integrate con valori ricavati da modelli di simulazione. In ogni caso devono essere esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate

- In ogni caso devono essere esplicitate le metodologie e le procedure adottate, le modalità di esecuzione e le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche; descritto il modello di calcolo eventualmente impiegato, corredato dei dati di input impiegati;
- Valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento di progetto con i livelli di rumore esistenti e previsti; valutazioni e/o stime dei livelli di rumore presenti e/o attesi riferite ai limiti di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. I parametri di calcolo dovranno essere omogenei con quelli assunti per la caratterizzazione della situazione attuale, per consentire confronti corretti. I valori previsti verranno confrontati con i valori di qualità assegnati alla zona.
- Descrizione tecnica degli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Classificazione acustica, con descrizione delle caratteristiche tecniche di tali sistemi; calcolo previsionale degli effetti di mitigazione previsti. Eventuale descrizione degli interventi progettuali finalizzati al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5.12.1997.

3. Gli elaborati cartografici da produrre ad integrazione delle precedenti procedure sono:
 - Stralcio della classificazione acustica relativa all'ambito di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento o condizionanti il clima acustico attuale e previsto all'interno dell'area di intervento;
 - Planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
 - Individuazione grafica delle sorgenti di rumore rilevanti (anche esterne) esistenti (rete stradale e sorgenti puntuali), nella situazione esistente e in quella di progetto;
 - Caratterizzazione delle sorgenti e quantificazione del contributo di ciascuna all'inquinamento acustico dell'area di intervento e delle aree limitrofe;
 - Mappe e sezioni acustiche dell'area ante e post operam, e quantificazione dei livelli acustici previsti sui principali ricettori presenti.
4. La valutazione di clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo. In contesti urbani con situazione di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di

attività classificate tra quelle “particolarmente protette” ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

5. Nei Piani Attuativi la valutazione di clima acustico deve essere integrata da:
 - Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi sulla rete che interessa l'ambito del Piano. Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del piano;
 - Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal PSC;
 - Verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno e all'esterno del perimetro del piano attuativo;
 - Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento e alle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici.
6. La completa realizzazione degli interventi di mitigazione e protezione è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.
7. In sede di POC qualora si riscontrino che siano intervenute modificazioni nell'assetto del territorio e/o conseguenti all'attuazione del PSC tali da comportare una parziale modifica della classificazione acustica di progetto, l'Amministrazione Comunale può procedere ad una modifica della classificazione acustica dell'UTO interessata, e solo successivamente all'approvazione della nuova classificazione acustica potrà essere adottato il nuovo strumento attuativo, che dovrà risultare conforme alla nuova classificazione.

ART. 7 REGOLAMENTAZIONE DI AMBITI DA URBANIZZARE, O URBANIZZATI DA TRASFORMARE

1. Per la predisposizione di un piano attuativo del PSC dovranno essere valutati in sede di progettazione, e documentati attraverso specifiche analisi, tutti gli aspetti influenti sulla qualità acustica degli insediamenti da realizzare e di quelli esistenti ai margini dell'intervento.
Dovranno in particolare essere garantiti i seguenti requisiti generali (da valutare in sede di POC):
 - Entro l'area di intervento, il rispetto dei valori di qualità acustica previsti per l'area di zonizzazione acustica del territorio, e la compatibilità delle funzioni previste (ai sensi della L.447/95) con il clima acustico risultante;
 - Al di fuori dell'area di intervento (ai suoi margini), il rispetto dei limiti previsti dalla

Classificazione acustica per l'area stessa, e nel caso in cui tale requisito non sia verificato all'atto della predisposizione dello strumento attuativo, il non incremento della situazione di criticità presente.

2. I criteri generali di progettazione dei piani attuativi devono conformarsi ai seguenti obiettivi:
 - la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore ambientale prodotto da strade e infrastrutture di trasporto (esistenti e di progetto) e sorgenti fisse, esterne o interne all'ambito territoriale del piano attuativo;
 - la minimizzazione degli effetti di impatto acustico nei confronti delle zone limitrofe relativi a sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ambito del piano attuativo.
3. Ai fini suddetti l'elaborazione dei piani seguirà i seguenti indirizzi:
 - nella distribuzione delle funzioni interne all'ambito del piano si terrà conto dell'esigenza di differenziare le condizioni di esposizione in rapporto alla tipologia degli usi previsti, alle sorgenti fisse e mobili esistenti (all'interno e all'esterno), e alle nuove sorgenti previste dal piano;
 - nell'organizzazione planivolumetrica (dimensione ed esposizione dei fabbricati, posizione planimetrica e quota delle infrastrutture, distanze dagli edifici, ecc.,) si terrà conto degli effetti sul clima acustico generale e su ricettori sensibili;
 - nell'organizzazione del verde e dell'arredo urbano si terrà conto dell'esigenza di creare filtri e barriere idonee alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.
4. Negli ambiti di nuovo insediamento, sono criteri inderogabili per l'approvazione dello strumento attuativo:
 - a. La verifica, per gli edifici più esposti, del mancato superamento dei valori di attenzione di cui all'art.6 del DPCM 14.11.1997, riferiti alle rispettive classi della classificazione acustica.
 - b. In corrispondenza degli edifici di progetto devono essere rispettati i valori limiti di immissione previsti dal DPCM 14.11.1997 per gli edifici residenziali; per gli edifici non residenziali, il limite di esposizione in facciata può essere derogato, a condizione che la normativa del piano attuativo prescriva che le soluzioni tecniche da adottare siano tali da garantire i requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.1997.
 - c. Per gli edifici residenziali di progetto ricadenti in aree classificate in classe IV devono essere in ogni caso rispettati i valori limite di immissione della classe III, anche in riferimento al rumore proveniente dalle infrastrutture stradali.
 - d. L'insediamento delle funzioni "particolarmente protette" di cui alla Tab.A dell'Allegato al DPCM 14.11.1997 è comunque subordinato alla valutazione, tenuto conto delle condizioni attuali e degli interventi previsti dal Piano, delle condizioni previste per la Classe I della classificazione. Le zone a parco potranno derogare da questa norma soltanto se espressamente previste con funzioni di filtro e schermatura, e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali.

ART. 8. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

1. Nel territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142.
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

ART. 9 NORME SPECIFICHE PER LE FASCE FERROVIARIE

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:
"A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
— m. 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m, denominata fascia B.
— m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
— Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.
2. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.

3. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 459/98, per le infrastrutture esistenti e quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dell'infrastruttura sono definiti per i diversi tipi di ricettori dal comma 1.
- Qualora i valori di cui al comma 1 e, all'esterno della fascia di pertinenza, quelli stabiliti nella tab. C del D.P.C.M. 14.11.97 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, i valori limite sono quelli di cui al citato art. 5.
4. All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

ART. 10. NORME SPECIFICHE SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO VEICOLARE

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali è regolamentata dal DPR 30/03/2004 n 142; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali sono individuate all'art. 1 che le definisce come segue:
- Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.*
2. I valori limite di immissione sono stabiliti all'art.4 del citato decreto per le infrastrutture di nuova realizzazione e all'art. 5 per quelle esistenti o assimilabili e sono riportati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2 seguenti.

Tabella 1. Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*): solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)	Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B- extraurbana principale		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

Tabella 2. Strade esistenti o assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*), solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)	Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B- extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
		100	50	40	55	62
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

- In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b (infrastrutture stradali esistenti o in corso di realizzazione o per le quali è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del citato decreto), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del DPR 30/03/2004 n. 142.
- In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d, e ed h (infrastrutture stradali di nuova realizzazione, ampliamenti in sede di infrastruttura stradale in esercizio, affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti, varianti), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data

di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto stesso, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

ART. 11 NORME PER PARTICOLARI ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO

- 1 Ai sensi dell'art.7 dei "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R.9 maggio 2001 n.15", per i casi previsti dalla D.G.R. 21 gennaio 2002, n.45, per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo, la documentazione o relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica dovrà fornire le seguenti informazioni, contenute negli Allegati al Regolamento di cui al comma 2 del presente articolo:

CANTIERI:

- a. planimetria dell'area interessata dall'attività in scala adeguata, dalla quale siano desumibili le posizioni delle sorgenti sonore e degli edifici più vicini alle stesse;
- b. relazione tecnico-descrittiva con le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate, e gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;
- c. stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
- d. durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e. misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

MANIFESTAZIONI:

- f. planimetria dell'area interessata dall'attività in scala adeguata, dalla quale siano desumibili le posizioni delle sorgenti sonore e degli edifici più vicini alle stesse;
- g. relazione tecnico-descrittiva con le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate, e gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- h. stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico, nonché descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

2. Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee
Il Consiglio comunale approva, in coerenza con la classificazione acustica di cui alle presenti Norme, uno specifico Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle

attività rumorose temporanee, sulla base del “regolamento comunale tipo” predisposto da ARPA.

Le manifestazioni in luogo pubblico saranno disciplinate dal suddetto Regolamento, che sulla base dell'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni e dei criteri generali definiti dal medesimo, individua per ciascun sito la durata delle manifestazioni ammesse, il numero massimo di giorni/anno consentiti per tipo di manifestazione, il limite orario ed i livelli acustici ammessi. Fatte salve altre possibili autorizzazioni, il suddetto Regolamento prevede le aree interessate in generale dalla disciplina in deroga relativa alle manifestazioni in luogo pubblico.

ART. 12 CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO

1. Il **Piano di risanamento acustico comunale** è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali di intervento finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la classificazione acustica.
2. Il Piano di risanamento comunale viene approvato dal Comune e trasmesso alla Provincia, che formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.
3. In base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata) il piano predispose un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Sono contenuti specifici del Piano di risanamento comunale:
 - Definizione degli obiettivi
 - Definizione delle strategie di base, medio e lungo termine
 - Strumenti di regolamentazione e di intervento:
 - contenuti di pianificazione del traffico
 - interventi di protezione
 - interventi urbanistici di riqualificazione
 - contenuti normativi
 - priorità attuative.
 - Schede tecniche per l'applicazione dei criteri di intervento all'intero territorio comunale, e programmazione delle risorse.
 - Costi degli interventi; risorse pubbliche e private da attivare
 - Normativa del Piano.

PIANI DI RISANAMENTO AZIENDALI

4. I piani di risanamento aziendali vengono predisposti dai soggetti interessati e sono integrati e aggiornati nel tempo in base a quanto previsto dalle norme vigenti.

5. I Piani di Risanamento acustico relativi a specifiche situazioni da risanare contengono, in base all'art.7 della L. 447/95:

- a) Individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate in relazione alla classificazione acustica del territorio.
- b) individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento
- c) indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica

Essi devono inoltre contenere:

- L'analisi delle situazioni critiche ed a elevato inquinamento
- accertamento delle cause che originano l'inquinamento e dell'effetto delle diverse sorgenti sonore nelle aree esaminate
- analisi delle ipotesi progettuali considerate per gli interventi di risanamento nei singoli siti e relative stime delle riduzioni dell'inquinamento acustico, dei benefici, dei costi e dei tempi;
- modalità di realizzazione delle verifiche successive all'attuazione degli interventi di risanamento.

6. I piani e i programmi di risanamento potranno prevedere progetti di bonifica quali:

- barriere fonoassorbenti
- barriere fonoisolanti
- terrapieni piantumati
- barriere vegetali
- interventi di insonorizzazione sui macchinari delle industrie che hanno manifestato evidente intrusione acustica sul territorio
- realizzazione di nuove strade per ridurre i traffici
- interventi sul sistema di controllo e di regolamentazione del traffico in alcuni contesti particolari
- riduzione del rumore emesso dal parco veicolare circolante grazie ad un maggiore controllo delle emissioni e al suo miglioramento tecnologico
- utilizzo di asfalto fonoassorbente
- e tutti quegli specifici interventi che si renderanno necessari per la riduzione dei livelli sonori, secondo modalità e tempi che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni.

ART. 13 MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni

urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti.

2. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.
3. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato ogni 5 anni in seguito alla revisione della Classificazione acustica comunale.
4. Il piano dovrà essere revisionato anche qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
5. Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere dell'ARPA competente, in seguito al quale potrà essere adottato dal Consiglio Comunale il nuovo Piano.

ART. 14 CONTENUTI DELLA RELAZIONE TRIENNALE DELLO STATO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La Relazione contiene:
 - analisi dello stato di fatto attraverso il censimento e la mappatura di tutti i rilievi eseguiti nel periodo considerato
 - simulazione della rumorosità indotta da traffico
 - individuazione delle zone "sensibili" al rumore
 - censimento e verifica sul posto tramite rilievi ad hoc delle zone oggetto di proteste da parte dei cittadini
2. La relazione deve essere approvata dal Consiglio Comunale e trasmessa alla Regione e alla Provincia
3. La prima relazione è allegata al piano di Risanamento acustico comunale.

ART. 15 DEFINIZIONI

1. Al fine della presente regolamentazione si riportano di seguito le definizioni di legge si intende per:
 - a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

- c) sorgente sonora: qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.
- d) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradale, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- g) valori limite di immissione; il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- h) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- i) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
- j) attività temporanea rumorosa: attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, svolta in sito per loro natura non permanentemente o esclusivamente destinate a tale attività che, per lavorazione, caratteristica degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, LAeq ad 1 metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dB(A).